

Può la scuola sanzionare un alunno per un fatto non avvenuto nelle sue pertinenze alla fine delle lezioni?

Data: 26/11/2019

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di handicap

Argomenti: ♦Alunni/disciplina: sanzioni per fatti accaduti all'esterno della scuola

Keywords:

#pbb #piazzale #uscita #condotta #pertinenza #aggredito #picchiare #sanzione #genitore #descrivere #zuffa

Domanda

Scuola secondaria di primo grado.

Due alunni, all'uscita della scuola, nel piazzale antistante di proprietà comunale si picchiano. Uno dei genitori pretende che la scuola sospenda dalle lezioni il compagno che ha "aggredito".

Può la scuola sanzionare un alunno per un fatto non avvenuto nelle sue pertinenze e in momento che non era più scuola (5 minuti dall'uscita)?

E se il fatto fosse avvenuto nelle pertinenze esterne della scuola, all'uscita dell'edificio, (i docenti accompagnano gli alunni sino alla porta di ingresso e non nel cortile) quale sarebbe stata la responsabilità della scuola e/o il provvedimento da adottare? Quali le misure preventive?

Ringrazio per l'attenzione.

Risposta

Si deve anzitutto premettere che la segnalazione del genitore può certamente attivare il potere disciplinare della scuola. Tuttavia, il genitore non può esigere alcunché: infatti, il potere disciplinare è espressione di un potere discrezionale; inoltre è necessario che la condotta sia prevista dal codice disciplinare come punibile.

Sulla rilevanza disciplinare dei fatti occorsi fuori dal tempo scuola e dalla scuola, la redazione si è pronunciata con numerose consultazioni, tutte presenti nella banca dati. La recente legge sulla prevenzione e contrasto del cyberbullismo (legge n.71 del 2017), oltre ad aver introdotto a carico delle scuole un obbligo educativo specifico e ad aver imposto l'adeguamento del codice disciplinare, ha confermato l'orientamento della redazione. Del resto, il potere disciplinare della scuola ha una precisa valenza educativa, come si ricava dalla ratio ispiratrice dello Statuto approvato con DPR n.249 del 1998 e ss. modificazioni.

Sennonché, il codice disciplinare, in quanto strumento sanzionatorio, oltre a declinare le competenze degli organi, deve descrivere le infrazioni e le relative sanzioni irrogabili per ciascuna di esse.

Ovviamente, è necessario –pena l'illegittimità della sanzione– che la condotta punibile sia prevista e sufficientemente descritta prima della commissione del fatto, alla stregua del principio, mutuato dal diritto penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, al momento della sua commissione, non era stato previsto come illecito dal regolamento di disciplina.

Questo principio di legalità preclude pertanto che la scuola possa assoggettare a sanzione condotte in via retroattiva. In questa prospettiva, affinché le sanzioni siano legittime (e possano quindi resistere all'impugnazione innanzi al giudice amministrativo) è necessario che il codice di disciplina descriva in modo adeguato le infrazioni punibili prima che i fatti siano commessi.

Ovviamente, come già rilevato in precedenti occasioni, non si vuole certo sostenere che la scuola possa e debba controllare (e punire) qualunque condotta extra scolastica; al contrario, la redazione ritiene che (previa espressa considerazione nell'ambito del codice disciplinare), la scuola possa e debba considerare come rilevanti le condotte (anche se realizzate nei social network) che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica in senso ampio (ossia offensiva di allievi, docenti e personale amministrativo). E ciò anche se i fatti siano commessi in altra sede e fuori dall'orario scolastico.

Nel caso specifico, il predetto collegamento con la comunità scolastica appare evidente, trattandosi di fatto realizzato nel piazzale antistante a pochi minuti dal termine delle lezioni e riguardante proprio due studenti.

Per venire al tema della responsabilità della scuola, in termini astratti è ben possibile che uno dei due soggetti coinvolti chiami in causa per danni i genitori dell'altro e anche l'amministrazione scolastica per negligente vigilanza (anche l'ipotesi estrema della causa proposta da entrambe le famiglie non può essere esclusa).

Non è possibile fare valutazioni prognostiche sul caso (né sarebbe questa la sede opportuna), in quanto l'esito della causa è strettamente dipendente dalle circostanze concrete e, soprattutto, da ciò che l'amministrazione (sulla quale incombe l'onere della prova) è in grado di dimostrare.

Ad esempio, la scuola è tenuta a fornire la prova di come ha organizzato la vigilanza, dell'imprevedibilità dell'evento nonché di una serie di ulteriori elementi, sulla scorta del principio che l'obbligo di sorveglianza non cessa automaticamente con il termine delle lezioni.

Altri elementi fondamentali (che possono influire sull'apprezzamento del giudice) sono costituiti dal patto di corresponsabilità educativa e l'eventuale autorizzazione all'uscita in autonomia rilasciata dai genitori. Concludendo, in termini di responsabilità civile, per come il fatto è stato sinteticamente descritto, non appare decisiva la circostanza che la zuffa sia avvenuta fuori dal cancello. Per approfondimenti si rinvia al "Diritto per il Dirigente Scolastico", 2019, Ed. Spaggiari.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.